

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
Via Mazzini, 117 - OMEGNA (VB)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO, appresso brevemente denominata "Comodante", con sede in Omegna, Via Mazzini, n. 117, C.F. e Partita IVA 00634880033, nella persona del Direttore Generale dell'A.S.L. VCO Dott. Giovanni Caruso, nato a Catania (CT) il 13.09.1952, ivi domiciliato per la carica, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'A.S.L. VCO e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

E

La Ditta HOSPITAL SERVICE SRL, appresso brevemente denominata "Comodatario", con sede in Mozzagrogna (CH) Zona Industriale, Partita IVA 02015500693, nella persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa Sonia Pace nata a Roma il 15/04/1965, residente a Lanciano (Ch) Viale Cappuccini n. 32/A Cod. Fiscale PCA SNO 65D55 H501T, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Ditta HOSPITAL SERVICE SRL e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto

L'A.S.L. VCO (Comodante) concede in COMODATO D'USO GRATUITO alla Ditta HOSPITAL SERVICE SRL (Comodatario), che accetta nello stato in essere, i seguenti locali di sua proprietà:

1) Presidio Ospedaliero di Verbania:

a) N. 3 locali siti al piano 1° seminterrato, pari a mq. 280 (mc. 780), facente parte del Foglio 78 mapp 434 sub 1 Catasto Fabbricati, così come meglio illustrato nella planimetria allegata al presente atto, lettera "A";

2) Presidio Ospedaliero di Domodossola:

a) N. 2 locali siti al piano seminterrato (Nuova Ala), pari a mq. 39,00 (mc. 178,23), facenti parte del Foglio 13 mapp 15 sub 3 Catasto Fabbricati, così come meglio illustrato nella planimetria allegata al presente atto, lettera "B";

b) N. 1 locale sito al piano terra (palazzina uffici), pari a mq. 12,60 (mc. 36,54), facente parte del Foglio 14 mapp 12 sub 1 Catasto Fabbricati, così come meglio illustrato nella planimetria allegata al presente atto, lettera "C".

compresi gli arredi ivi collocati come da elenchi a parte, sottoscritti dalle parti.

Art. 2) Destinazione d'uso

I locali e gli arredi si concedono esclusivamente ad uso "servizio di guardaroba/magazzino di deposito", nell'ambito dell'aggiudicazione del "servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e delle divise del personale".

E' vietato il mutamento di destinazione d'uso.

Art. 3) Durata

Il presente contratto di comodato ha durata dalla data di sottoscrizione dello stesso, fino alla scadenza dell'appalto del servizio di cui all'art. 2), cioè fino al 28 Febbraio 2022.

Il presente contratto non è automaticamente rinnovabile alla scadenza.

Art. 4) Stato dell'immobile

Il Comodatario dichiara di aver esaminato i locali e gli arredi oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, fatto salvo, per quanto riguarda gli arredi, il normale deterioramento dovuto all'uso ed al tempo.

Art. 5) Oneri del comodatario

Il Comodatario è tenuto a custodire ed a conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia ed a non servirsene che per l'uso determinato dal contratto e meglio all'art. 2 del presente contratto.

Art. 6) Oneri e spese del comodante

Il Comodante (A.S.L. VCO) dovrà farsi carico degli oneri assicurativi connessi alle strutture in cui i locali sono inseriti.

Saranno, altresì, a carico del Comodante le spese relative alle utenze energetiche (riscaldamento, elettricità).

Art. 7) Spese per l'uso della cosa

Saranno a carico del Comodatario le spese per la pulizia dei locali, nonché per la disinfestazione qualora ve ne fosse la necessità e le spese per le utenze telefoniche verso l'esterno.

Art. 8) Modifiche, migliorie ed addizioni

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione, senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante.

Le migliorie e addizioni eseguite, anche con la tolleranza del Comodante resteranno di esclusiva proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso e compenso.

Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante, anche in corso di comodato.

Il Comodatario ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi, ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Art. 9) Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 10) Responsabilità

Il Comodatario è costituito custode, per la propria quota parte, degli immobili e degli arredi ivi collocati, oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei locali ed all'esecuzione degli oneri di cui art. 5 del presente contratto.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei locali ed alle prestazioni di servizio di cui art. 5 del presente contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Art. 11) Prescrizioni di sicurezza

Relativamente ai locali oggetto di comodato, il Comodatario è e rimane unico responsabile ai sensi del D.lgs. 81/08 degli obblighi previsti ai fini degli adeguamenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (requisiti igienici, illuminanti, conformità impiantistiche, spazi, vie di fuga, ecc.) per quanto concerne le persone operanti nei locali oggetto del presente contratto.

Art. 12) Clausola Fiscale

La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura ed a totali spese del Comodatario.

Art. 13) Applicazione delle norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti in materia, alle consuetudini ed usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna, li _____


per A.S.L. VCO
Il Direttore Generale

(Dott. Giovanni Caruso)

per HOSPITAL SERVICE SRL
L'Amministratore Unico

(Dott.ssa Sonia Pace)

ALL. "A"



ASL

PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA

STATO DI FATTO

PIANTA PIANO 1° INTERATO


1/200

Col. 1300 130

Col. 1300 130

Col. 1300 130


39 110 130



ALL: "C"

07,
10/10/10
10/10/10
10/10/10

PIANO TERRA
PALAZZINA UFFICI
P.O. SCHOENSCOLA



9
Amm

000 10/10/10